DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO E PER L'ATTIVAZIONE DI UFFICI PERIFERICI DEL MINISTERO DELLE FINANZE

Art. 1

Modifiche alla disciplina del contenzioso tributario

Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 42 le parole: "1 ottobre 1993" sono sostituite dalle seguenti: "1 aprile 1996";

b) il comma 6 dell'articolo 43 e' sostituito dal seguente: " 6. Gli elenchi di cui ai commi 3 e 5 sono formati da una commissione nominata dal Ministro delle finanze, costituita da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la presiede, da due magistrati ordinari con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione, da due magistrati amministrativi e da due magistrati della Corte dei conti, con qualifica equiparata, e da due dirigenti generali del Ministero delle finanze. La commissione si avvale della Direzione centrale degli affari giuridici e del contenzioso del Ministero. Gli elenchi predetti sono approvati con decreto del Ministro delle finanze.".

c) il comma 9 dell'articolo 43 e' abrogato. Ai componenti delle commissioni tributarie centrale, di primo e secondo grado, nominati successivamente alla data di entrata in vigore del presento decreto, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 4, primo periodo, dell'articolo 43 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. All'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, introdotto dall'articolo 2-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, il primo periodo del comma 1 e' sostituito dal seguente: "Ciascuna delle parti puo' proporre in udienza all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia nei casi in cui e' ammessa la definizione dell'accertamento con adesione del contribuente.". All'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui il contribuente presenti istanza di accertamento con adesione a seguito della notificazione di un avviso di accertamento o di rettifica, il termine per la relativa impugnazione dinanzi alle commissioni tributarie e' sospeso per centoventi giorni.".

Versione in vigore dal 28 settembre 1995, non più in vigore dal 26 ottobre 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in tema di contenzioso tributario e per l'attivazione di uffici periferici del Ministero delle finanze
Estremi	Decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-tema-di-contenzioso-tributario-e-per-l/art-1-modifiche-alla-disciplina-del-contenzioso-tributario/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it